

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Salerno – **Decreto dirigenziale n. 118 del 12 marzo 2010 – Decreto di autorizzazione per la ricomposizione ambientale di una cava abusiva di proprietà della ditta INERTI ADINOLFI - sita alla località Castelluccia del Comune di BATTIPAGLIA. L.R. 54/85 - L.R. 17/95 . D.P.R. 128/59 - PRAE Campania**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

Premesso che:

- Per la cava in oggetto, questo Settore ha emesso vari provvedimenti sia di legittimazione dell'attività estrattiva sia sanzionatori e di sospensione lavori, e precisamente, con il Decreto n. 1005/343 del 01/04/2003 veniva decretata la legittimità dell'attività estrattiva, esercitata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e formulata con istanza del 30/06/1986, sull'area di cava di mq. 10.000, facente parte della particella 32 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia e con lo stesso veniva respinta l'istanza ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/95, acquisita agli atti di questo Settore in data 23/06/1995, con il relativo progetto che interessava una superficie di mq. 95800 di cui mq. 45800 per sistemazione e coltivazione e mq. 49900 per solo recupero ambientale;
- con lo stesso Decreto Dirigenziale veniva ordinato alla ditta la sospensione dei lavori sull'intera area escavata, pari a mq. 125300, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 32 e 33 del foglio di mappa n. 2. ivi compresa l'area di mq. 10.000 di legittimata coltivazione e si precisava che erano consentiti solo lavori di recupero ambientale da eseguirsi previa autorizzazione di questo Settore;
- avverso al predetto Decreto Dirigenziale, la ditta Adinolfi presentò ricorso al TAR Campania, il quale con Ordinanza n. 992/03 lo respingeva, successivamente la ditta Adinolfi produceva appello al Consiglio di Stato che con Ordinanza n. 3872 del 23/09/2003 lo accoglieva limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione;
- in data 1/06/2003, funzionari di questo Settore, esperimento apposito sopralluogo sull'area della cava in oggetto, riscontrando che erano in corso lavori di estrazione, fuori dell'area di legittima coltivazione, per tale infrazione fu emesso il Decreto Dirigenziale n. 3591 del 11/11/2003 di sospensione lavori e sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85;
- a seguito di ulteriore sopralluogo, da parte di funzionari di questo Settore del 19/09/2006, furono accertate nuove escavazioni abusive sulla particella 1109 (ex 32) del foglio di mappa n. 2 del Comune di Battipaglia, per cui fu emesso il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di sospensione lavori, sanzione amministrativa ed apposizione sigilli;

- avverso al Decreto Dirigenziale n. 133, la ditta presentò ricorso al TAR Campania, il quale con Ordinanza n. 1285/06 lo accolse sempre limitatamente ai 10.000 mq. di legittima coltivazione;
- con l'approvazione del PRAE Campania, la ditta Adinolfi, ricadente la cava in Area ZAC, presentò istanza in data 13/10/2006, acquisita dagli atti di questo Settore in data 16/10/2006 n. 845305, richiedendo la prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 28 comma 6 delle NTA del PRAE;
- Con ulteriore istanza acquisita dagli atti di questo Settore in data 04/02/2009 n. 94015, la ditta ha richiesto l'autorizzazione del progetto di ricomposizione ambientale dell'intera area di cava ai sensi della L.R. 14/2008;
- questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 145 del 09/06/2009, veniva respinta sia l'istanza resa ai sensi dell'art. 28 delle NTA del PRAE sia quella resa ai sensi della L.R. 14/2008, chiedendo alla ditta Adinolfi la presentazione di specifico progetto di ripristino dello stato dei luoghi;
- la ditta Adinolfi, con istanza del 25/09/2009, acquisita dagli atti di questo Settore in data 28/09/2009 n. 82662, ha avanzato la richiesta di riesaminare il progetto presentato ai sensi della L.R. 14/85, il quale risponde alle direttive impartite con il Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006, ed anche perché corrisponde a quanto previsto dagli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85, allegando alla stesa anche lo Screening da trasmettere, unitamente al progetto di recupero ambientale, al Settore Tutela dell'Ambiente per i successivi provvedimenti.

Il progetto presentato consta di n. 8 allegati, che sono i seguenti:

- TAV. 1 relazione generale;
- TAV. 2 planimetria quotata dello stato di fatto;
- TAV. 3 planimetria quotata dello stato di progetto;
- TAV. 4 Sezioni dalla A alla E;
- TAV. 5 Sezioni dalla 1 alla 8;
- TAV. 6 Planimetria sistemazione finale;
- TAV. 7 Particolare gradoni;
- TAV. 8 Planimetria individuazione destinazione finale dei terreni di cava.

Rilevato che:

1. dall'esame del progetto si è rilevato che i lavori previsti consistono essenzialmente in operazioni di scavo e di riporto, da realizzarsi esclusivamente all'interno dell'area di cava;

2. i quantitativi da movimentare ammontano a mc. 182.422 di sterro e mc. 277.020 di riporto;
3. alla luce di quanto innanzi per il definitivo recupero della cava, occorrono ancora $(277.020 - 182.422) = \text{mc. } 94.598$, i quali saranno reperiti al di fuori dell'area di cava, nell'ambito dell'attività della ditta Adinolfi di recupero di inerti non pericolosi, per la quale la ditta è espressamente autorizzata;
4. il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica di Salerno n° 18479 del 19/02/2001;
5. il parere favorevole per lo svincolo idrogeologico dell'STAPF di Salerno n° 66758 del 15/02/2010;
6. il parere favorevole per lo svincolo idrogeologico dell'Amministrazione Provinciale di Salerno n° 22519 del 23/02/2010.

Considerato che:

- trattasi di un intervento di solo recupero ambientale del sito di cava abusivamente escavato;
- che i materiali provenienti dall'esterno per il riempimento degli avvallamenti, sono quelli previsti dall'art. 52 delle N.T.A. Del P.R.A.E;
- che la Delibera di Giunta Regionale n°1641 del 30/10/2009, al capo VI punto F esclude il parere di assoggettabile e la compatibilità Ambientale trattandosi di una cava parte legittimata ed in parte abusiva.

Visto:

- a. La L.R. 54/85;
- b. La L.R. 17/95;
- c. Il D.P.R. N°128/1959;
- d. La Delibera di Giunta Regionale n° 1641 del 30/10/ 2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. n.7 geom. Valentino Pecora, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

D E C R E T A

con espresso riferimento alle motivazioni evidenziate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte di seguito, in accoglimento all'istanza presentata in data 25/09/2009 di:

- autorizzare il recupero ambientale della cava della ditta "Inerti Adinolfi" Amministratore unico sig. Adinolfi Antonio, nato ad Altavilla Silentina il 22/02/1962 e residente in Battipaglia alla via Botticelli snc, sita alla località Castelluccia del Comune di Battipaglia, insistente sulle particelle nn° 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2 per una superficie complessiva di mq. 198.000,00;
- di vietare la commercializzazione di materiali derivanti dalle operazioni di ricomposizione dell'area di cava;
- *di autorizzare la ricomposizione per la una durata di anni 3 anni a decorrere dalla notifica del presente decreto, termine entro il quale l'area di cava dovrà essere restituita completamente ricomposta*

D I S P O N E

- che i materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava e da utilizzare per il ri-tombamento della fossa, dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 186 del DLvo n° 152/2006 e certificati secondo la normativa vigente e conformemente all'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE.
- che la ditta Adinolfi, entro il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica del presente atto, pena la decadenza della presente autorizzazione, provveda:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative emesse negli anni precedenti per un importo complessivo di € 51.645,70 e discendenti da:

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 218 del 09/06/1993 di € 10.329,14;
2. Decreto Dirigenziale n. 50/228 del 18/02/2000 di € 10.329,14;
3. Decreto Dirigenziale n. 1005/343 del 01/04/2003 di € 10.329,14;
4. Decreto Dirigenziale n. 3591/377 del 11/11/2003 di € 10.329,14;
5. Decreto Dirigenziale n. 133 del 10/10/2006 di € 10.329,14;

b) *alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria, ai sensi dell'art. 13 delle N.T.A. Del P.R.A.E. Campania, dell'importo di €.144.060,00.pari al 70% del piano finanziario avente durata di tre anni superiore alla durata della presente autorizzazione;*

●che la ditta ottemperi, prima dell'effettivo inizio dei lavori:

- *a quanto previsto dall'art.38 delle NTA del P.R.A.E. "Identificazione della cava";*
- *a quanto previsto dall'art.39 delle NTA del P.R.A.E. "Perimetrazione e recinzione dell'area";*
- *a quanto previsto dall'art.40 delle NTA del P.R.A.E. "Rete di punti quotati";*

che il presente venga inviato per via telematica:

✓ all'AA.GG. 15 LL.PP.;

- √ al BURC per la pubblicazione;
- √ al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno;
- √ al Settore Regionale Cave e Torbiere;

e successivamente in formato cartaceo:

- √ in quadruplice esemplare al Comune di Battipaglia per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'U.T.C. per quanto di competenza e la notifica alla ditta "Inerti Adinolfi s.r.l. Amm.re Unico sig. Afinolfi Antonio nato ad Altavilla Silentina il 22/02/1962 e residente in Battipaglia alla via Botticelli snc.

in copia:

- √ all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- √ al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno,
- √ al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele;
- √ al Comando Stazione dei Carabinieri di Battipaglia.
- √ al BURC per la pubblicazione;

Si dà atto che, in relazione ai contenuti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente organo giurisdizionale (TAR CAMPANIA) nei termini di legge.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Ing. Vincenzo Di Muoio)